

Spett.le
EtruriaNews.it
Via Piave, 8
01100 Viterbo
Alla c.a. del Direttore Sig.
Paolo Gianlorenzo

Raccomandata a/r
Anticipata via email
redazione@etrurianews.it
direttore@etrurianews.it

Spett.le
Tuscia Eventi di
Paolo Gianlorenzo
Via Vismara, 12
01100 Viterbo

Raccomandata a/r
Spett.le
ItaliaOnline S.p.a.
Via del Bosco Rinnovato, n. 8
Milanofiori Nord – Palazzo U4
20090 Assago (MI)

Trasmessa a mezzo PEC
italiaonlinespa@mailcert.it

Milano, 18 maggio 2016

Oggetto: Articolo dal contenuto diffamatorio pubblicato su www.etrurianews.it e www.libero.it.

Egregi Signori,

abbiamo ricevuto incarico dal Sig. Edoardo Cignoli di rappresentarVi quanto segue.

Nei giorni scorsi, il nostro cliente è stato destinatario di un provvedimento di restrizione della libertà personale, notizia che è stata ripresa, tra l'altro, dal giornale online www.etrurianews.it.

In data 16 maggio 2016, infatti è stato pubblicato sul predetto sito (al link <http://www.etrurianews.it/2016/05/16/truffa-fondazione-cariciv-la-procura-di-lugano-fa-arrestare-in->

bulgaria-un-complice-di-larini/) un articolo a firma del Sig. Paolo Gianlorenzo dal titolo *“Truffa fondazione Cariciv – La Procura di Lugano fa arrestare in Bulgaria un complice di Larini”* vertente proprio sulle recenti vicende del Sig. Cignoli.

I contenuti del predetto articolo, tuttavia, vanno ben oltre i limiti entro i quali dovrebbe attenersi l'attività giornalistica di cronaca giudiziaria; i fatti narrati, infatti, sono stati accompagnati da sollecitazioni emotive, insinuazioni e allusioni volte alla creazione di una rappresentazione della realtà oggettivamente falsa e come tale palesemente lesiva dell'onore e della reputazione del Sig. Cignoli, tanto da integrare una vera e propria condotta diffamatoria a mezzo stampa.

Il chiaro intento denigratorio in danno del Sig. Cignoli si evince, oltre che dall'accostamento ingiustificato del nostro cliente ad altro soggetto tratto in arresto nei mesi precedenti per un suo asserito coinvolgimento in una truffa bancaria (Sig. Larini), anche da espressioni che possono indurre il lettore medio a desumere che si sia già formato un giudizio di colpevolezza definitivo in capo al nostro Assistito.

In particolare, ciò sarebbe desumibile – oltre che dal collage fotografico che affianca il Sig. Larini al nostro Assistito e recante la descrizione dai toni puramente canzonatori *“I gemelli del bond”* - da frasi del seguente tenore:

“Edoardo Cignoli, nativo di Massagno, amava il lusso e le auto sportive, nel suo garage una sfavillante Lamborghini probabilmente pagata con i soldi persi dagli investitori. Cignoli aveva un curriculum di tutto rispetto e il suo accento meneghino era un bel biglietto da visita per fare coppia con l'Arsen Lupin della Cariciv, Larini. [...] Nelle interviste sul mondo finanziario parlava di etica di gestione e di investimento. Adesso però dovrà spiegare agli inquirenti, coordinati dal procuratore pubblico Andrea Minesso, come mai è stato costretto a metterla da parte, l'etica e a prestarsi a quella che è diventata la truffa più conosciuta del Canton Ticino. Probabilmente, da quanto si apprende, Larini ha investito parte dei capitali oggetto di malversazioni nei fondi gestiti da Cignoli [...]”.

La notizia è stata, inoltre, riportata sulla base di non meglio specificate indiscrezioni senza nemmeno specificare che quella che interessa il sig. Cignoli è una misura cautelare preventiva e, quindi, che non vi è alcun accertamento in via definitiva delle responsabilità dello stesso.

Il predetto articolo è altresì reperibile sul sito [www.libero.it](http://247.libero.it/rfocus/26086801/1/truffa-fondazione-cariciv-la-procura-di-lugano-fa-arrestare-in-bulgaria-un-complice-di-larini/) (<http://247.libero.it/rfocus/26086801/1/truffa-fondazione-cariciv-la-procura-di-lugano-fa-arrestare-in-bulgaria-un-complice-di-larini/>), riconducibile alla società ItaliaOnline S.p.a., dove è presente un link diretto che riporta alla pagina del sito www.etrurianews.it.

Vi segnaliamo inoltre che, per alcuni articoli riferibili alla medesima vicenda apparsi sulla testata svizzera Liberatv.ch e aventi contenuti diffamatori simili a quelli contenuti dall'articolo in questione, in data 17.5.2016 il Pretore del Distretto di Lugano, su istanza del nostro Assistito, ha ordinato la rimozione immediata dal predetto sito internet dei predetti articoli, oltre che di ogni altro articolo e/o link di qualsivoglia natura che permettesse di risalire agli articoli oggetto dell'ordine di rimozione (cfr. doc. allegato).

Ciò premesso, considerato che il libero accesso all'articolo presente sui Vostri siti potrebbe provocare inevitabilmente la diffusione indiscriminata sul web dei predetti contenuti diffamatori, con conseguente rilevante pregiudizio per il nostro Assistito, Vi invitiamo a rimuovere entro e non oltre le 12 ore dalla ricezione della presente il suindicato articolo dai Vostri siti web, deindicizzandolo e/o anonimizzandolo, e comunque rendendolo inaccessibile e irreperibile attraverso i comuni motori di ricerca.

Vi informiamo, infine, che in caso di mancato positivo riscontro alla presente nei predetti termini, adiremo senza ulteriore preavviso l'Autorità Giudiziaria a tutela del nostro Assistito per l'ottenimento di un ordine di natura cautelare nei Vostri confronti nonché per il ristoro di tutti i danni subiti e subendi a causa della Vostra illecita condotta.

Avv. Ettore Bonaccorsi





Incarico n.
CA.2016.193
173/G/2016

Lugano
17 maggio 2016

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano

Avv. Luca Berini

Sedente con l'infrascritta Segretaria per giudicare sull'istanza di provvedimenti supercautelari promossa in data 17 maggio 2016 da

Edoardo Cignoli, Londra
patr. da: Avv. Michele *Bernasconi*, Lugano

contro

1. **Liberatv Sagi**, Lugano
2. **Marco Bazzi**, Brissago

ed ora sulle richieste di misure supercautelari;

considerato che il provvedimento è chiesto anche inaudita altera parte e che la documentazione prodotta ne giustifica l'accoglimento,

ritenuto che trattandosi di misure cautelari e supercautelari (DTF 5A 453/2011 del 9.12.2011) occorre procedere a termine degli articoli 253 e 265 cpv. 2 CPC,

richiamati gli art. 261 e seg. CPC, in particolare l'art. 265 CPC, nonché sulle spese la vigente LTG,

decide in via

supercautelare:

1. L'istanza è accolta.
- 1.1 È fatto provvisorio ordine alla spettabile Liberatv Sagi, Lugano e a Marco Bazzi, Brissago di rimuovere immediatamente dal proprio sito internet gli articoli di data 13.05.2016, ore 17:33, 14.05.2016, ore 12:08 e ore 18:58 concernenti l'istante, nonché ogni altro link di qualsivoglia natura, sia esso interno o esterno, che permetta di risalire agli articoli oggetto del presente ordine di rimozione.

Pretura di Lugano

Incanto n.
CA.2016.193Lugano
17 maggio 2016

2

2. Il suddetto ordine viene impartito con la comminatoria di cui all'art. 292 CPS, il quale recita che *"chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa"*.
- 2.1 In caso di violazione del suddetto ordine la parte convenuta sarà passibile di una multa disciplinare fino a fr. 5'000.--.
- 2.2 Per ogni giorno di ritardo, in caso di mancato adempimento del suddetto ordine, verrà comminata una multa disciplinare di fr. 1'000.-.
- § La presente decisione è immediatamente esecutiva e va eseguita immediatamente.
3. Considerato che l'art. 265 cpv. 2 CPC non impone la citazione delle parti all'udienza: il diritto di essere sentito potendo essere sfociato per iscritto. Tuttavia alla luce dell'art. 53 CPC alle parti va ricordata la possibilità di essere citate per il dibattimento, salvo casi particolari che in concreto non si realizzano. Qualora una o l'altra parte propugnasse per l'adozione della via orale, il giudice provvederà a convocare il dibattimento, ossia a sfociare il diritto di essere sentito nella forma orale e non in quella scritta (DTF 4A_744/2011 del 12.7.2012).
4. Fissa alle parti convenute no 1 e 2 un termine di **10 giorni** per formulare le rispettive osservazioni scritte, ritenuto che in caso contrario il giudice emanerà una decisione cautelare intermedia in base, fra l'altro, ai fatti e agli argomenti esposti dalla parte istante, a meno che sussistano notevoli dubbi quo alla loro sussistenza e/o al loro fondamento.
5. La decisione sulle spese giudiziarie è rinviata alla decisione cautelare.
6. Notificazione alle parti o ai loro patrocinatori a mezzo raccomandata.

Il Pretore aggiunto



La Segretaria

